

Publicato il 12/09/2023

N. 13727/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10326/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10326 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Perticaro e Gianni Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento, Cat. Prot. Nr -OMISSIS-, emesso dal Ministro

dell'Interno, in data 19.2.2020 e notificato in data 18.7.2022, con il quale il ricorrente veniva allontanato dal territorio dello Stato ed accompagnato alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2023 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato in fatto e in diritto:

1. Il ricorrente impugna il decreto del Ministro dell'Interno Prot. Nr - OMISSIS- con cui è stato disposto l'allontanamento del medesimo dal territorio dello Stato, deducendo le seguenti censure:

§ eccesso di potere- sotto l'aspetto dell'irragionevolezza e dello sviamento di potere;

§ violazione di legge - eccesso di potere - sotto l'aspetto dell'irragionevolezza e dello sviamento di potere per l'errato uso del potere direzionale della P.A.;

§ violazione di legge - eccesso di potere - manifesta irragionevolezza travisamento e/o

omissione di fatti rilevanti. difetto assoluto d'istruttoria e di motivazione.

2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, resistendo al ricorso.

3. Il ricorso è stato chiamato per la discussione all'udienza pubblica del 27 giugno 2023 e quindi trattenuto in decisione.

4. Il predetto allontanamento dal territorio nazionale è stato disposto sulla base della seguente motivazione:

“VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante il T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e, in particolare, l'articolo 13, comma 1;

VISTO l'irrilevanza di quanto disposto dagli articoli 13, comma 2-bis e 19, comma 2, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2005, n. 155;

ESAMINATI gli atti d'ufficio da cui emerge che il cittadino marocchino - OMISSIS-, nato a Beni Oukil (Marocco) il 11.06.1986, (C.U.I.03I73NG), è titolare di valido permesso di soggiorno di lungo periodo per motivi di lavoro subordinato, che verrà revocato contestualmente alla notifica del decreto di espulsione;

PRESO ATTO che dall'attività info-investigativa è emerso che il cittadino marocchino ha intrapreso un percorso di radicalizzazione, maturato anche attraverso la frequentazione di luoghi di culto e di soggetti distintisi per aver assunto posizioni religiose radicali di impronta jihadista e di sostegno all'autoproclamato Stato Islamico, tra i quali un connazionale già condannato per i reati di cui all'art. 270 bis c.p. e 414 co.3 e 4 c.p.;

VALUTATO che lo stesso, molto attivo sul web, ha condiviso e diffuso video ed immagini di esaltazione del martirio e riportanti esplicite

manifestazioni di odio e violenza verso gli occidentali;

CONSIDERATO che il medesimo ha pubblicato, attraverso il web, messaggi di sostegno nei confronti di predicatori contigui agli ambienti estremistici islamici e di sostegno al c.d. Stato Islamico, invitando anche a sostenere i combattenti in Siria;

RILEVATO che la durata del soggiorno in Italia del cittadino marocchino, la sua situazione familiare ed economica, il suo stato di salute, il suo livello di integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale ed i suoi legami in Italia non fanno venire meno la necessità di adottare nei suoi confronti un provvedimento di espulsione;

RITENUTO urgente procedere all'allontanamento dall'Italia del predetto per aver tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, in quanto la sua ulteriore permanenza è incompatibile con la civile e sicura convivenza;

RAVVISATA pertanto, la necessità che il medesimo venga espulso dall'Italia e tenuto conto che, dalla valutazione di quanto previsto dalla Direttiva 2008/115/CE, non viene meno l'esigenza che -OMISSIS-, nato in Marocco il 11.06,1986, sia immediatamente espulso dal territorio italiano per le motivazioni indicate in premessa;”.

5. Parte ricorrente sostiene quanto segue (in sintesi):

- che il Ministero avrebbe addotto fatti inesistenti a supporto del provvedimento espulsivo, precisando di non avere frequentazioni con connazionali condannati per i reati di cui all'art. 270 bis c.p., di non aver mai assunto posizioni religiose radicali di impronta jihadista e di sostegno all'auto proclamato Stato Islamico giacché le attività sul Web erano solo frutto di una libera espressione del proprio pensiero religioso

di un pacifico credente musulmano;

-che la motivazione dell'impugnato provvedimento è carente e insufficiente sia sotto il profilo della mancata indicazione delle fonti e dei documenti posti a fondamento del giudizio dell'amministrazione sia con riferimento alla verifica e alla ponderazione delle presunte condotte pericolose e alla valutazione familiare del ricorrente e del suo inserimento nel contesto socio-economico locale;

- che non sussistono fondati motivi tali da far ritenere che parte ricorrente possa essere socialmente pericolosa per la sicurezza dello Stato, come dimostrato dal fatto che il provvedimento di espulsione è stato notificato al ricorrente dopo oltre tre anni dalla perquisizione (risalente a maggio 2019) e dopo oltre due anni dall'emanazione dell'atto (avvenuta il 19.2.2020).

6. I tre motivi di ricorso si prestano a trattazione congiunta e sono infondati.

6.1. Giova premettere che il provvedimento di espulsione è stato emesso ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 144/2005, conv. in legge 31 luglio 2005, n. 155, secondo il quale *“il Ministro dell'interno ... può disporre l'espulsione dello straniero ... nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali”*.

Trattandosi di atto rimesso all'organo di vertice del Ministero dell'Interno e che investe la responsabilità del Capo del Governo, nonché all'organo di vertice dell'amministrazione maggiormente interessata alla materia dei rapporti con i cittadini stranieri, esso costituisce senz'altro espressione di esercizio di alta discrezionalità

amministrativa (Tar Lazio, sez. I-ter, 3 novembre 2020, n. 11351).

Ciò si evince anche dal carattere estremamente generico dei requisiti prescritti dal citato art. 3 del d.l. n. 144/2005, che richiede, ai fini dell'adozione del provvedimento *de quo*, la ritenuta possibilità che la permanenza dello straniero in Italia possa agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.

In proposito, occorre evidenziare che, ai fini dell'emanazione del provvedimento ministeriale di espulsione, non è necessario che sia stata appurata con assoluta certezza la sussistenza del suindicato pericolo, essendo sufficiente che vi siano fondati motivi di ritenerlo esistente (Cons. St., sez. III, 19 maggio 2021, n. 3886).

6.2. Nel caso di specie, il provvedimento ministeriale fa riferimento agli atti d'ufficio dai quali è emerso che il ricorrente è risultato inserito in un circuito relazionale con altri connazionali noti per aver assunto posizioni religiose radicali in favore della *jihad* e che lo stesso ha consultato e condiviso assiduamente contenuti web di sostegno nei confronti di predicatori contigui agli ambienti estremistici islamici e di sostegno al c.d. Stato Islamico, invitando anche a sostenere i combattenti in Siria, avendo peraltro manifestato anche sentimenti anticristiani.

Emerge, infatti, dalla documentazione depositata in giudizio che a seguito di monitoraggio della rete internet volta ad individuare utenti di social networks dediti alla propaganda di ideologie jihadiste, condotta dagli Organi di Polizia nell'ambito di attività investigative, nel giugno 2018 risultava il profilo Facebook di parte ricorrente, assiduo frequentatore del luogo di culto islamico di -OMISSIS-.

Pertanto, nel maggio 2019, veniva perquisita l'abitazione del ricorrente e venivano sequestrati il telefono ed i computer appartenenti allo stesso.

Dalla documentazione è emerso non solo che il ricorrente ha intrapreso un percorso di radicalizzazione, maturato anche attraverso la frequentazione di luoghi di culto e di soggetti distintisi per aver assunto posizioni religiose radicali di impronta jihadista e di sostegno all'autoproclamato Stato Islamico, tra i quali un connazionale già condannato per i reati di cui all'art. 270 bis c.p. e 414 co. 3 e 4 c.p., ma altresì che parte ricorrente consultasse e condividesse sulla rete video e immagini di esaltazione del martirio, riportanti esplicite manifestazioni di odio e violenza verso la civiltà occidentale, nonché messaggi di sostegno ai predicatori contigui agli ambienti estremistici islamici e all'organizzazione terroristica dell'autoproclamato Stato Islamico. Circostanza, quest'ultima che conferma che la visione estremista abbracciata dal ricorrente non si è limitata alla propria sfera individuale ma è stata oggetto di condivisione con altri interlocutori telematici.

Tali circostanze, vertendosi in materia di misure preventive, per l'adozione delle quali è sufficiente la sussistenza di "fondati motivi" per ritenere che la permanenza dello straniero possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche e non la prova che detta agevolazione si sia in concreto verificata, costituiscono adeguata esplicazione dei presupposti che hanno indotto l'Amministrazione all'espulsione.

Il giudizio di pericolosità formulato dal Ministro appare, pertanto, considerata la tipologia delle condotte tenute, scevro da profili di manifesta irragionevolezza o travisamento o difetto di istruttoria.

Inoltre, la circostanza che tra l'emanazione del provvedimento espulsivo e il respingimento dello straniero sia intercorso un considerevole lasso di tempo, non ha rilievo riguardo al giudizio di pericolosità formulato dal

Ministro in quanto l'impossibilità di procedere al rimpatrio dello straniero è stata determinata per indisponibilità dei voli, a seguito della chiusura delle frontiere da parte delle autorità marocchine per l'emergenza sanitaria legate alla pandemia da Covid-19; e neppure rileva ai fini della valutazione della legittimità dell'atto anche sotto il profilo degli adempimenti procedurali.

7. Pertanto, risulta, corretta e non censurabile in questa sede la determinazione in ordine alla preminenza dell'interesse alla sicurezza interna ed esterna dello Stato, interesse essenziale ed insopprimibile della collettività, rispetto all'interesse del ricorrente a permanere sul territorio dello Stato, e a mantenere ivi i suoi legami familiari, che hanno ad ogni modo costituito oggetto di valutazione da parte dell'amministrazione.

Alla luce delle osservazioni che precedono, il Collegio ritiene che l'esercizio del potere e il provvedimento del Ministero impugnato siano immuni da evidenti vizi di legittimità, in termini di illogicità o irragionevolezza della motivazione.

Il provvedimento ha, infatti, chiaramente rappresentato, entro i limiti consentiti dalla segretezza delle informazioni in possesso dell'Amministrazione, ragioni sufficienti a giustificare l'espulsione del ricorrente.

8. Il ricorso deve conclusivamente essere respinto.

9. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente (con data e luogo di nascita) e del riferimento alla località di Ponte-Felcino in provincia di Perugia.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente, Estensore

Raffaello Scarpato, Referendario

Silvia Simone, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Francesco Arzillo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

